

## EDITORIALE

*“Dovrete rimanere vigili per tutta la vita”\*\**

**L'introduzione nella Costituzione francese della “libertà garantita” di ricorrere all'aborto e i suoi possibili effetti proiettivi**

di

Maria Cristina Carbone \*

L'8 marzo 2024, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, il Presidente Macron ha celebrato l'introduzione nella Costituzione francese – tra le prime al mondo e unica in Europa – della libertà garantita di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) con la prima cerimonia pubblica di “*scellement*” nella storia della Quinta Repubblica<sup>1</sup>.

---

\*Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale – Docente di “Principi costituzionali fondamentali e Stato sociale” – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

\*\*«*Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes*» La frase di Simone De Bouvoir è citata a pag. 11 del *Rapport de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse* (n°1983). (M. Guillaume Gouffier Valente) a sostegno della necessità di una maggiore protezione dei diritti delle donne anche in Francia, dove tale diritto non è attualmente minacciato.

<sup>1</sup> Sul punto L. MARGUET, *La constitutionnalisation de l'ivg : deuxième round*, in *JP blog, le blog de Jus Politicum*, <http://juspoliticum.com/la-revue-revue-internationale-de-droit-constitutionnel>, 9 febbraio 2024; E. BOTTINI, M. BOUAZIZ, S. HENNETTE-VAUCHEZ, *Enshrining Abortion Rights in the French Constitution: A Global Statement with Little Domestic Substance?*, *VerfBlog*, <https://verfassungsblog.de/enshrining-abortion-rights-in-the-french-constitution>, 9 marzo 2024; D. AMRAM, *A new chapter on the political and legislative debate on abortion has been introduced by france as an answer to the restrictive approach adopted in the U.S.*, in *Bolg di Diritti Comparati*, <https://www.diritticomparati.it/the-french-constitutional-answer-to-dobbs-v-jackson/>, 12 marzo 2024; A.M. LECCIS COCCO ORTU, *Abortire per costituzione*, in *inGenere*, <https://www.ingenere.it/articoli/abortire-per-costituzione>, 11 marzo 2024 e anche sul blog *Le Costituzionaliste*, <https://www.lecostituzionaliste.it/abortire-per-costituzione/>.

A seguito di una deliberazione plebiscitaria<sup>2</sup>, l'art. 34 della Costituzione – ove è definito e delimitato il *domaine de la loi* – reca un nuovo diciottesimo comma dal seguente tenore: «*la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita della donna di fare ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza*»<sup>3</sup>.

La riforma ha avuto l'effetto di ravvivare il dibattito sulle questioni connesse al riconoscimento dei diritti abortivi e lo stesso presidente Macron ha confermato l'auspicio di iscrivere la libertà di ricorrere all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>4</sup>.

Sembra utile, pertanto, provare a comprenderne l'obiettivo al fine di riflettere sulle sue possibili ricadute politiche oltre i confini nazionali francesi.

L'IVG è disciplinata dal *Code de la santé publique, Livre II* a seguito della legge “*Simone Veil*” n. 75-17 del 17 gennaio 1975 e sin dal 2001<sup>5</sup> e, successivamente, nel 2017<sup>6</sup>, è stata ricondotta dal Consiglio costituzionale al generale esercizio della libertà, quale diritto “*naturale ed imprescrittibile*”, garantito dall'articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. La possibilità di ricorrere all'aborto, dunque, non è mai stata oggetto di ripensamento nell'ordinamento francese né ha rappresentato un tema focale di scontro politico.

Le ragioni poste a fondamento della novella costituzionale e gli obiettivi che ne hanno orientato la formulazione appaiono, pertanto, originali e per certi versi

---

<sup>2</sup> Hanno preso parte alla seduta 902 fra deputati e senatori e il progetto di legge costituzionale è stato approvato con una maggioranza di 780 voti favorevoli e solo 72 contrari. Poiché si sono registrate 50 astensioni, il *quorum* dei tre quinti dei voti espressi, previsto all'art. 89 della Costituzione, è stato fissato a 512 voti.

<sup>3</sup> *Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*. Si riporta il testo in lingua francese: «*la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse*».

<sup>4</sup> Si fa presente che il 7 luglio 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute della donna all'interno dell'Unione Europea, consultabile al link: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_IT.html)

<sup>5</sup> *Conseil constitutionnel, décision 2001-446 DC - 27 juin 2001 - Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception – Conformité*, in <https://www.legifrance.gouv.fr>.

<sup>6</sup> *Conseil constitutionnel, décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017 sur la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, ibidem*.

inediti<sup>7</sup>, giustificandosi espressamente come reazione transnazionale alla sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*. Annunciata dalla Corte suprema statunitense il 24 giugno 2022, tale sentenza ha stabilito che l'aborto non è un diritto garantito dalla Costituzione a livello federale ma che l'autorità a regolare la materia spetti alla popolazione dei singoli stati federati, tramite i loro rappresentanti eletti.

La richiamata finalità è rivendicata in maniera esplicita sin dalla prima proposta di legge costituzionale sul tema, a firma di *Mathilde Panot*, esponente de *La France insoumise*, ed è confermata dal progetto di legge costituzionale presentato dal Ministro della Giustizia per conto del Presidente della Repubblica e della (ex) Prima ministra, definitivamente approvato il 4 marzo dalle Camere riunite in *Congrès*<sup>8</sup>.

Sebbene, dunque, ad animare il Governo e il Parlamento francesi sia stata la volontà politica di farsi promotori di una concezione dei diritti abortivi antitetica rispetto a quella più restrittiva propugnata dagli Stati Uniti e da altri stati europei (ad esempio la Polonia o l'Ungheria), le ricadute della revisione non si esauriscono nel solo scopo simbolico di lanciare «*un messaggio universale di solidarietà a tutte le donne la cui libertà viene oggi violata*»<sup>9</sup>, dal momento che, in termini generali, l'introduzione di un nuovo diritto nel testo della Costituzione realizza sempre il risultato di codificare un bisogno materiale tra i valori prescrittivi di una comunità, segnando un cambio di prospettiva nei processi di decisione politica.

---

<sup>7</sup> D. AMRAM, cit., condivisibilmente rileva: “*Modifying the Constitution to include the right to abortion is a unique approach within the legislative techniques adopted on the topic in other legal systems*”.

<sup>8</sup> Il “*Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*” consultabile al link [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b1983\\_projet-loi#](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b1983_projet-loi#), rappresenta un compromesso tra alcune precedenti proposte di revisione di origine parlamentare. Un'agile ricostruzione è offerta dalle segnalazioni del Servizio Studi – Area di Diritto Comparato della Corte Costituzionale a cura di G. DELLE DONNE del 28 novembre 2022, 3 febbraio 2023, 1° marzo 2024 e 6 marzo 2024, tutte reperibili al link <https://www.cortecostituzionale.it/segnalazioniCorrenti.do>

<sup>9</sup> *Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*.

In questo quadro generale vanno valutate le parole del Ministro della Giustizia, Éric Dupond Moretti in sede di approvazione del testo di modifica<sup>10</sup>, il quale ha voluto ribadire che la revisione non mette in discussione né il principio di tutela della dignità della persona, che è stato riconosciuto dal Consiglio Costituzionale come principio di valore costituzionale con la decisione n. 94-343/344 DC<sup>11</sup>, né la libertà di coscienza del personale sanitario, anch'essa annoverata fra i principi fondamentali con la decisione n. 2001-446 DC<sup>12</sup>.

L'intenzione della riforma, spiega il Ministro, non sarebbe quella di creare un «diritto assoluto e illimitato» né di paralizzare le possibili evoluzioni legislative, anche in relazione al futuro sviluppo tecnico, medico e scientifico. Lo scopo sarebbe, piuttosto, quello “difensivo” ovvero di evitare che «il legislatore possa un giorno vietare qualsiasi ricorso all'aborto o restringere le condizioni di accesso a tal punto da compromettere la sostanza stessa della libertà di ricorrervi». Coerentemente con le finalità perseguite, il nuovo testo costituzionale reca il riferimento esplicito al termine “garanzia”. La novella, dunque, non si limita ad attribuire formalmente poteri al legislatore in una determinata materia, ma impone a quest'ultimo l'obbligo positivo di preservare la libertà di ricorrere all'IVG affinché in futuro nessuna maggioranza politica possa in qualche modo limitarla o comprimerla. La formulazione proposta inoltre «intende esprimere con chiarezza che la decisione di abortire spetta solo alla donna incinta: non è necessaria l'autorizzazione di un terzo, sia del coniuge o dei genitori, né la valutazione di un'altra persona».

Invero, la strutturazione a livello costituzionale di un nuovo quadro di interessi e valori, che impegnano lo Stato a garantirne la protezione, conduce inevitabilmente alla (ri)definizione dell'identità costituzionale dell'ordinamento, come rapporto

---

<sup>10</sup> Si vedano: *Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse - Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice del 17 febbraio 2024*, consultabile al link <https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240212/lois.html#toc3> nonché *Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse (n° 1983) et discussion générale (M. Guillaume Gouffier Valente, rapporteur)*, consultabile al link: [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion\\_lois/116cion\\_lois2324041\\_compte-rendu](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion_lois/116cion_lois2324041_compte-rendu)

<sup>11</sup> Consultabile al link [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343\\_344DC.htm](https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm)

<sup>12</sup> Per i riferimenti si rinvia alla nota 5.

dialettico tra diritti fondamentali e obblighi positivi di tutela. Di talché, il riferimento costituzionale esplicito alla “libertà garantita di abortire” acquisisce un’importanza peculiare nella relazione di bilanciamento e, al contempo, può rappresentare la legittimazione per politiche che possono chiedere la limitazione di altri diritti fondamentali. Viene a configurarsi, inoltre, un ulteriore parametro di giudizio nell’orientamento della giurisprudenza costituzionale che potrebbe astrattamente dichiarare incostituzionali eventuali riforme legislative volte a limitare le condizioni di praticabilità del diritto o a determinare un differente assetto tra interessi concorrenti<sup>13</sup>.

È troppo presto anche solo per immaginare la portata di possibili evoluzioni legislative o giurisprudenziali. È certo, tuttavia, che la consacrazione di un diritto nella Carta fondamentale non è mai “neutra” o meramente simbolica e le potenzialità dei suoi effetti si emancipano immediatamente dalle ragioni contingenti che hanno animato il legislatore costituzionale e dalle dichiarazioni di intenti dei proponenti, ponendo la base per un possibile differente equilibrio valoriale.

Ora, sulle possibili ricadute di questo approccio è opportuno un chiarimento, anche a beneficio del dibattito che va prefigurandosi in Italia dove l’aborto, più che in Francia, è ancora un argomento moralmente e politicamente saliente.

L’IVG, codificata nella legge 194 del 1978, non è configurata come un vero e proprio diritto di libertà consegnato alla libera scelta dispositiva della donna gestante, ma è consentita solo in specifici casi. La disciplina vigente rappresenta, piuttosto, un punto equilibrio tra differenti diritti costituzionalmente garantiti.

Sin dalla sentenza n. 27 del 1975, la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, collocandosi tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione e che, del pari, hanno fondamento costituzionale i diritti relativi alla vita e alla salute della donna gestante.

---

<sup>13</sup> Si veda anche A.M. LECCIS COCCO ORTU, *cit.*

Il bilanciamento tra questi diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dal momento che *«non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare»*. Tale non equivalenza fra la posizione della madre e quella dell'embrione non è assoluta, ma subordinata all'accertamento medico di una serie di requisiti, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Le disposizioni poste a tutela dei menzionati diritti sono a contenuto normativo costituzionalmente vincolato, in quanto una loro integrale abrogazione *«renderebbe nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti costituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonché di tutela necessaria della maternità, dell'infanzia e della gioventù»* (sent. 35/1997).

Nel contesto di una Costituzione intesa in senso assiologico, in considerazione del richiamato assetto tra diritti e valori fondamentali, è impensabile che le sollecitazioni provenienti da oltralpe possano tradursi in analoghi tentativi di revisione costituzionale, proprio in ragione della protezione accordata alla vita e alla dignità del concepito sia dall'ordinamento nazionale che da quello sovranazionale ed europeo.

Al tempo stesso, la vicenda francese può contribuire a una rinnovata attenzione posta sulle questioni connesse all'IVG non nel senso di una analogia costituzionalizzazione del diritto, per le ragioni brevemente esposte, ma ponendo attenzione ai problemi applicativi della legge 194/1978 e alle modalità attraverso le quali i descritti bilanciamenti vengono realizzati in concreto, al fine di cooperare alla garanzia di una tutela effettiva delle donne che, per ragioni terapeutiche o per altre ragioni nei limiti consentiti dalla legge, abbiano compiuto la scelta, delicatissima e personale, di abortire.

La radicalizzazione del dibattito, spesso arroccato su irrealistiche posizioni di retroguardia, rischia di colpevolizzare la donna che ricorre all'IVG, sminuendone la capacità di autodeterminazione e sottovalutando il portato emotivo che una scelta del genere inevitabilmente reca con sé; al contempo non giova neppure alla tutela

del nascituro, dal momento che un atteggiamento di condanna relega ancora di più le donne ad affrontare da sole la loro situazione, rinunciando alla garanzia di una scelta consapevole che lo stato dovrebbe assicurare<sup>14</sup>.

L'auspicio, dunque, è che nel nostro ordinamento venga raccolta la sollecitazione francese concentrando il fuoco dell'attenzione, più che su aspetti astratti ed estremamente conflittuali, su tutte le difficoltà pratiche (servizi disomogenei sul territorio nazionale, scarsa diffusione della metodica farmacologica in uso in molti stati dell'Unione europea) che, nonostante le garanzie riconosciute dalla legge 194/1978 così come interpretata dal giudice costituzionale, rendono ancora troppo difficile ricorrere all'IVG .

---

<sup>14</sup> Per tutti si veda M. D'AMICO, *La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie ideologiche*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3 del 2018.